TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE SU PARTECIPAZIONI RITORNO ALL'ASSETTO 2025

Nuovo cambio di rotta sulle regole di tassazione delle plusvalenze su partecipazioni realizzate da parte di società di capitali, società di persone ed imprese individuali: il D.L. n. 38/2026 ripristina le condizioni di esenzione già previste prima della Legge di bilancio 2026.

1. Le norme in vigore fino al 31 dicembre 2025.

In base agli articoli 87 e 58 del TUIR in vigore fino al 31 dicembre 2025, le plusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni o di strumenti finanziari assimilati alle azioni, conseguite nell'esercizio d'impresa, sono parzialmente esenti dalle imposte sui redditi (regime di *participation exemption* - PEX) al ricorrere delle condizioni di seguito elencate:

a. ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione (a tal fine, si applica il metodo Lifo);
b. classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
c. residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato o, alternativamente, dimostrazione che, comunque, non si sia conseguito l'effetto di localizzare i redditi in un paese a fiscalità privilegiata; questo requisito deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso (o per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo, se la controparte non appartiene allo stesso gruppo);
d. esercizio da parte della società partecipata – ininterrottamente almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo – di un'impresa commerciale; tale requisito non è richiesto per le partecipate con titoli negoziati in mercati regolamentati.

Per le partecipazioni in società holding occorre che i requisiti di cui alle lettere c) e d) sussistano nei
confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

A seconda del soggetto percettore, cambiano le percentuali di esenzione dalla tassazione, con le seguenti modalità:

- le plusvalenze conseguite da parte di società ed enti commerciali residenti e stabili
- organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, sono esenti per il 95% del loro ammontare;
- le plusvalenze conseguite da parte di persone fisiche o di enti non commerciali nell'esercizio d'impresa sono esenti per il 41,86% del loro ammontare;
- le plusvalenze percepite da parte di società di persone commerciali sono esenti in misura pari al 50,28%.

2. Le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026.

La Legge di bilancio non ha cambiato tali percentuali di esenzione, ma le ha sottoposte alla ulteriore condizione che la plusvalenza sia relativa ad una partecipazione:

- diretta nel capitale non inferiore al 5%
- o di valore fiscale non inferiore a 500mila euro.

Come si vede, si tratta delle stesse condizioni previste ai fini della esenzione al 95% degli utili distribuiti da parte di soggetti IRES previste sempre dalla Legge di bilancio 2026 (e comunque già eliminate sempre dal D.L. n. 38/2026).

3. L'intervento del DL. n. 38/2026.

L'art. 11 del D.L. n. 38/2026 ripristina il regime di *participazion exemption* vigente prima delle modifiche introdotte da parte della Legge di bilancio 2026, abrogando tali modifiche.

Nella sostanza, vengono eliminate le ulteriori condizioni di esenzione previste dalla Legge di bilancio prevedendo, già a decorrere dal 2026, la possibilità di applicare il vecchio regime.

Per le persone fisiche che realizzano plusvalenze al di fuori del regime di impresa le novità non hanno alcun effetto: continuano a dover assoggettare tali plusvalenze ad un'imposta sostitutiva del 26%, salva la possibilità di procedere alla rivalutazione delle partecipazioni corrispondendo un'imposta sostitutiva pari ora al 21%.

4. L'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

L'abrogazione delle norme introdotte da parte della Legge di bilancio 2026 ha effetto retroattivo, già a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Pertanto, anche le cessioni di partecipazioni eseguite nei primi mesi di quest'anno in assenza delle condizioni previste dalle norme già abrogate possono fruire dei vecchi limiti di non imponibilità.

Cordialmente.

Roma, 29 aprile 2026

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA